

## PARTE SPECIALE – Delitti contro gli animali ai sensi dell'art. 25- undevicies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 undevicies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro gli animali" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge 82/2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025.

L'art. 25 undevicies del D.Lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.*

*3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

### **Art. 544 bis c.p. Uccisione di animali**

*[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 .*

*[III]. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.*

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono copertura legislativa diretta, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce chi cagioni la morte di un animale per **crudeltà o senza necessità**. Per crudeltà va intesa la causazione della morte con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana. L'assenza di necessità richiama invece una nozione più ampia di quella di cui all'articolo 54, e cioè una **necessità relativa**, che rende non punibile la condotta, se posta in essere per soddisfare un bisogno umano, o fini produttivi legalizzati. La causazione della morte rispecchia il delitto di omicidio (art. 575), sia per quanto riguarda la condotta commissiva che omissiva

### **Art. 544 ter c.p. Maltrattamento di animali**

*[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

*[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*

*[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.*

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la **sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate**, dall'altro lato la produzione, **per crudeltà o senza necessità** (v. art. 544 bis), di una **lesione** (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

#### **Art. 544 quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati**

*[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.*

*[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.*

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono una copertura legislativa diretta, rimanendo dunque ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinati dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo 544 bis o il 544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione. Il **secondo comma** prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestine, o al fine di trarne profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.

#### **Art. 544 quinquies c.p. Divieto di combattimento tra animali**

*[I]. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

*[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà:*

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

*[III]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo*

*comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.*

**[IV].** *Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente tale copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che negava un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce l'organizzazione, la promozione o la direzione di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Per contro, il mero partecipante alla gara è punito più lievemente, sia che allevi o addestri l'animale per tale scopo, sia che acconsenta semplicemente alla partecipazione del proprio animale, anche senza un addestramento all'uopo destinato. Trattasi (almeno con riguardo al primo comma) di **reato di pericolo**, in quanto non è necessaria una effettiva lesione dell'integrità fisica dell'animale.

Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessario il pericolo di insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, il pericolo di una mera diminuzione dell'originaria integrità dell'animale.

#### **Art. 638 c.p. Uccisione o maltrattamento di animali altrui**

**[I].** *Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Viene qui apprestata tutela in via sussidiaria all'inviolabilità ed integrità del patrimonio zoologico ed avicolo.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica degli animali altrui e l'interesse del proprietario ad un loro efficace utilizzo.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui, **senza necessità**.

In tale ultimo concetto è compreso non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai propri beni (lo stato di necessità puro tutela scrimina invece solo le situazioni di reazione ad un pericolo verso la persona).

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il fatto sia commesso su più di due capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini ed equini, anche non raccolti in mandria.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'ultimo comma, per “volatile” va inteso qualsiasi animale in possesso di ali (e quindi anche i polli).